



COMUNE DI PISTOIA

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI
DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE
di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, come modificato
dalla legge n. 114/2014**

**(vigente dal 19/08/2014 - entrata in vigore della legge n. 114/2014
- al 19/4/2016 - entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50)**

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la determinazione, ripartizione e liquidazione degli incentivi del fondo per la progettazione e l'innovazione, per le funzioni tecniche svolte dal personale del Comune di Pistoia, ai sensi dell'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla legge n. 114/2014.

Art. 2

Fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Il fondo per la progettazione e l'innovazione, istituito ai sensi dell'art. 93, comma 7-bis del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dalla legge n. 114/2014, è alimentato con una quota parte degli stanziamenti previsti per la realizzazione di opere e lavori pubblici, ed è finalizzato tra l'altro alla valorizzazione delle professionalità interne.

2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1 è ripartito, con i criteri di cui agli articoli seguenti, tra i dipendenti di qualifica non dirigenziale che hanno svolto le funzioni di responsabile del procedimento o che sono stati incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, e di tutte le altre attività inerenti la progettazione e la realizzazione di un'opera pubblica, nonché tra i loro collaboratori, i quali, pur non firmando gli elaborati di progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale alle attività del Responsabile del Procedimento, nonché alla redazione del

progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione.

3. Gli oneri fiscali (IRAP), conseguenti al pagamento degli incentivi al personale, sono dedotti in via preventiva dall'80 per cento. Gli importi liquidati ai singoli dipendenti sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione. In nessun caso la spesa complessiva sostenuta dall'Ente in conseguenza dell'erogazione degli incentivi potrà superare la quota dell'80 per cento.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi al cittadino. In via prioritaria le risorse acquisite sono destinate all'implementazione delle dotazioni necessarie per l'attività di progettazione interna.

Art. 3

Parametri per la costituzione del fondo

1. Per ogni singola opera o lavoro deve essere individuata nel quadro economico progettuale la somma destinata all'alimentazione del fondo per la progettazione e l'innovazione, in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara, come meglio precisato al successivo comma 5.

2. Il fondo si applica ai lavori pubblici così come definiti dall'art. 3 comma 8 del Dlgs 163/06, solo nel caso di progetti posti a base di gara. La quota da destinare al fondo viene stabilita in relazione alla complessità e all'entità dell'opera da realizzare, applicando alla percentuale del 2 per cento i coefficienti di moltiplicazione fissati nei successivi commi 6 e 7.

3. Sono in ogni caso esclusi dall'incentivo di progettazione:

- a) gli appalti di soli servizi e/o di mera fornitura;
- b) i lavori in economia diretta;
- c) i lavori di manutenzione ordinaria.

4. Le varianti non conformi all'articolo 132, comma 1, del D.Lgs 163/2006 non concorrono ad alimentare il fondo. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo relativo, soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base di gara. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 32 comma 6 del D.Lgs. 163/2006).

5. Per gli appalti misti l'incentivo è riconosciuto solo per gli appalti che, ai sensi delle norme sui contratti pubblici, ricadono nella disciplina dei lavori, e limitatamente all'importo relativo ai lavori in senso stretto.

6. L'importo a base di calcolo della quota destinata al fondo corrisponde all'importo a base di appalto, ivi comprese le opere in economia ed i costi della sicurezza non soggetti a ribasso di un'opera o di un lavoro, e trova copertura finanziaria nel quadro economico del progetto a cui si riferisce.

6. In ragione della diversa **complessità delle opere**, alla percentuale massima del 2% è applicato un coefficiente di moltiplicazione così individuato:

- a) Realizzazione di nuove opere: **1**
- b) lavori indicati all'art. 3, comma 1, lett. l) del D.P.R. n. 207/2010: **1**
- c) altri lavori: **0,8**

7. Per quanto riguarda l'**entità del costo dell'opera**, il coefficiente di moltiplicazione da applicare al valore ottenuto in base al comma precedente viene determinato nel modo seguente:

- Importo dei lavori a base d'asta fino a € 1.000.000,00: **1**
- Importo dei lavori tra € 1.000.000,00 e € 5.225.000,00 (soglia comunitaria ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 163/2006): **0,9** per la parte eccedente € 1.000.000,00
- Importo dei lavori tra € 5.225.000,00 e € 10.000.000,00: **0,8** per la parte eccedente € 5.225.000,00
- Importo dei lavori tra € 10.000.000,00 e € 25.000.000,00: **0,7** per la parte eccedente € 10.000.000,00
- Importo dei lavori superiore a € 25.000.000,00: **0,5**

8. Con riferimento alla sola fase progettuale, viene applicata una ulteriore decurtazione della quota destinata al fondo nel caso di non completo sviluppo dei livelli di progettazione di cui all'art. 93 del Dlgs 163/2006, con i seguenti parametri:

- per i progetti esecutivi come definiti all'art. 93 Dlgs 163/2006 le percentuali di cui ai commi precedenti vengono corrisposte per intero;
- per i progetti definitivi come definiti all'art. 93 Dlgs 163/2006, posti a base di gara d'appalto, le percentuali di cui ai commi precedenti vengono corrisposte al 90%;
- per i progetti preliminari come definiti all'art. 93 Dlgs 163/2006, posti a base di gara d'appalto e corredati di capitolato prestazionale, le percentuali di cui ai commi precedenti vengono corrisposte al 60%;
- per i progetti preliminari o di fattibilità propedeutici alla finanza di progetto ("project financing"), le percentuali di cui ai commi precedenti vengono corrisposte in un range compreso tra il 5 e il 20%, da stabilire con atto della Giunta Comunale, insieme alle percentuali di ripartizione tra i membri del gruppo di lavoro.

9. Nel caso di attività svolte in forma "mista" (ovvero con figure interne ed esterne all'amministrazione), ai fini della determinazione dell'importo del

compenso spettante al personale, l'incentivo viene quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell'opera o del lavoro; qualora intere fasi vengano svolte esternamente l'incentivo è riconosciuto in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 2, comma 4, del presente Regolamento.

10. Le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui al presente regolamento.

Art. 4 ***Nomina del gruppo di progettazione***

1. Il Dirigente del Servizio che ha competenza sulla realizzazione dell'opera o del lavoro individua il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e, d'intesa con quest'ultimo, il personale che dovrà concorrere alla medesima realizzazione.

Per ogni singola opera o lavoro pubblico l'incarico viene formalizzato tramite atto dirigenziale prima dell'avvio della fase progettuale e della fase realizzativa; l'atto di incarico contiene la designazione nominativa del personale facente parte del gruppo di progettazione/esecuzione con riferimento alle qualifiche professionali necessarie anche ai sensi degli artt. 90 c. 4, 253 c. 16 e 120 c. 2-bis del Codice Contratti e Appalti e alle abilitazioni professionali e iscrizioni ad Albi o Collegi eventualmente dovute, nonché l'indicazione delle caratteristiche progettuali, delle scadenze e, in generale, di tutti i termini dell'incarico.

2. La nomina del gruppo di progettazione/esecuzione tiene conto dei principi di rotazione del personale ed equa distribuzione dei carichi di lavoro, in modo che a tutti i dipendenti del Servizio (ed eventualmente di altri Servizi dell'ente, previo accordo tra i dirigenti interessati) sia consentito di partecipare alle attività di progettazione/realizzazione lavori in considerazione della professionalità, capacità, esperienza di ciascuno. Nell'atto di incarico dovranno essere altresì indicate le attività di progettazione o esecuzione delle opere, per le quali in tutto o in parte, sia necessario avvalersi di servizi esterni all'Amministrazione, con conseguente attribuzione di quote che costituiranno economie.

3. La costituzione del gruppo per le fasi di progettazione ed esecuzione di opere deve, per ciascuna fase, prevedere tutte le figure necessarie alla loro realizzazione. Con l'eccezione del personale di supporto al R.U.P., tutti i ruoli

devono trovare adeguata pubblicizzazione negli elaborati di progetto e/o nella cartellonistica di cantiere.

4. L'atto di incarico deve individuare, oltre alla nomina dei componenti del gruppo di progettazione/esecuzione, a quali parametri di calcolo dell'incentivo è soggetto il progetto, come calcolati ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, nonché fornire una previsione della percentuale di incentivazione a ciascuno spettante. A tale fine, è compilata un'apposita scheda incentivo allegata all'atto di incarico.

5. Il Dirigente può, con proprio atto motivato, modificare o revocare gli incarichi, sentito il Responsabile del Procedimento. Con il medesimo atto il Dirigente accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto e individua la quota di incentivo spettante, in correlazione al lavoro eseguito e alla causa della modifica o della revoca.

Art. 5

Ripartizione del fondo per fasi

1. La ripartizione della parte del fondo destinata all'incentivazione del personale interno è operata, su proposta del R.U.P., dal dirigente del Servizio competente per ogni singola opera o lavoro sulla base di una graduazione percentuale dello stesso, oscillante tra una quota minima e una massima, che tiene conto dell'entità e complessità dell'opera (anche in considerazione dell'eventuale esistenza di incarichi esterni) e del grado di responsabilità connesso all'attività espletata, nonché dell'effettiva attività svolta all'interno dell'ente. Qualora l'attività sia compiuta da una figura professionale con qualifica dirigenziale, la quota corrispondente costituisce economia.

2. La ripartizione delle risorse avviene con le seguenti modalità con i limiti massimi rispettivamente per la fase progettuale (dal punto 1 al punto 6) e per la fase realizzativa (dal punto 7 al punto 12). Le aliquote indicate costituiscono limiti inderogabili.

FASE PROGETTUALE:

1) responsabile unico del procedimento relativamente alla fase progettuale: 10%

2) collaboratori di supporto al Responsabile Unico del Procedimento in fase progettuale: 5%

3) progettisti (tecnici che in qualità di titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 comma 4 e art. 253 comma 16 assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati, risultando esplicitamente indicati con tale ruolo negli elaborati stessi): 40%

4) collaboratori tecnici in fase progettuale (tecnici che redigono gli elaborati facenti parte del progetto su disposizione dei tecnici di cui al punto precedente e firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza degli stessi nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale e consulenti che nell'ambito delle competenze connesse al proprio profilo professionale partecipano al progetto con il proprio apporto professionale redigendo specifici elaborati, risultandovi a tal fine esplicitamente nominati e assumendo le relative responsabilità): 25%

5) coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi della Legge 81/2008 e successive modifiche: 10%

6) verificatori dei progetti ai sensi dell'art. 47 del DPR 207/2010: 10%

FASE REALIZZATIVA:

7) responsabile unico del procedimento relativamente alla fase realizzativa: 15%

8) collaboratori tecnici e amministrativi di supporto al Responsabile Unico del Procedimento in fase realizzativa: 5%

9) direttore dei lavori e suoi assistenti (tecnici incaricati dell'Ufficio Direzione Lavori come direttori operativi e ispettori di cantiere): 40%

10) coordinatori per la sicurezza in fase esecutiva ai sensi della Legge 81/2008 e successive modifiche: 20%

11) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali: 20%

Art. 6

Limiti alla corresponsione degli incentivi

1. L'incentivo è corrisposto unicamente per i progetti effettivamente posti a base della procedura di affidamento.

2. Fermo restando che le quote corrispondenti a prestazioni che non sono svolte da personale dipendente non vengono corrisposte e costituiscono economie, la ripartizione degli incentivi viene effettuata con questi criteri:

- a) la somma delle percentuali attribuite per la **fase progettuale** (dal punto 1 al punto 6 dell'art. 5, comma 2) non può superare il **45%** della quota complessiva;
 - b) la somma delle percentuali attribuite per la **fase realizzativa** (dal punto 7 al punto 11 dell'art. 5, comma 2) non può superare il **55%** della quota complessiva.
3. La misura delle economie conseguite con l'affidamento a soggetti esterni è specificatamente motivata in determina di liquidazione, e rispecchia le quote parti mediamente attribuite, in casi simili, al ruolo cui si riferiscono.

Art. 7 **Modalità di liquidazione**

1. La liquidazione del fondo è effettuata per ogni singola opera o lavoro con specifico atto dirigenziale, su proposta del R.U.P. e secondo quanto stabilito dal presente regolamento, con le seguenti modalità:
- a) al termine della fase progettuale, dopo l'atto di approvazione del progetto per l'appalto e dopo l'avvio della procedura d'appalto (pubblicazione del bando di gara, invio delle lettere di invito etc.) è liquidata ai singoli dipendenti la percentuale relativa alla fase progettuale (dal punto 1 al punto 6) del precedente art. 5.
 - b) alla completa realizzazione dell'opera, dopo o congiuntamente all'atto che approva il certificato di regolare esecuzione o di collaudo comprendendo in tale fase tutti gli adempimenti che completano l'agibilità o la fruibilità dell'opera, è liquidata ai singoli dipendenti la percentuale relativa alla fase realizzativa (dal punto 7 al punto 11) del precedente art. 5.
2. In relazione all'obbligo di accertamento positivo di cui all'art 92 c. 5 del Dlgs 163/06, la determina di liquidazione dovrà riportare adeguata descrizione delle specifiche attività svolte dai dipendenti, dando altresì atto delle eventuali variazioni del gruppo di progettazione e delle percentuali di incentivazione rispetto alla scheda-incentivo inizialmente compilata. In caso di accertamento negativo le corrispondenti risorse costituiscono economie.

Art. 8 **Decurtazione degli incentivi**

1. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Dirigente dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione. L'accertamento, per la

fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.

3. L'accertamento è:

- *positivo* - nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti nei crono programma formalmente approvati, senza errori o ritardi, o con ritardi non superiori al 20% dei tempi assegnati, imputabili ai dipendenti incaricati;
- *parzialmente positivo* - nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, tra il 20 e il 50% dei tempi assegnati, o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.
- *negativo* - quando le attività non siano state portate a compimento, oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al precedente punto o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati.

4. Nei casi di accertamento parzialmente positivo o negativo, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

5. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato, per i soggetti responsabili, di una percentuale tra il 20% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.

6. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.

7. Le somme decurtate ai sensi dei commi 5 e 6 costituiscono economia.

8. Le sospensioni delle attività non imputabili al dipendente, possono essere autorizzate solo da chi ha dato l'incarico, previa comunicazione scritta e non costituiscono motivo di ritardo.

9. L'organo che ha conferito l'incarico è tenuto a vigilare sul buon andamento delle attività e a richiamare, se del caso, i soggetti interessati al rispetto dei tempi programmati per svolgere le prestazioni richieste con la necessaria diligenza.

10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti di cui all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 163/2006 o per sopraggiunte diverse necessità dell'Ente.

Art. 9
Limiti individuali

1. Gli incentivi corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, intesi quindi al netto dell'IRAP e degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Al raggiungimento del limite concorrono gli incentivi corrisposti da altre amministrazioni.
2. Le somme eccedenti il limite, ed eventualmente attribuite nel provvedimento di liquidazione, non sono corrisposte al dipendente e costituiscono economie.
3. Il limite di cui al primo comma viene applicato con riferimento all'anno di effettiva maturazione del compenso, e non in base al momento in cui avviene la liquidazione. A tale fine, negli atti di liquidazione il Dirigente deve attestare, per ogni destinatario degli incentivi, la quota percentuale di attività svolta per anno solare, e di conseguenza la ripartizione dell'incentivo stesso per ogni anno di competenza.

Art. 10
Ambito di applicazione e fase transitoria

1. Il presente regolamento ha validità dalla data del 19.08.2014 - entrata in vigore della legge n. 114/2014 - alla data del 19.4.2016 - entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il presente regolamento si applica a tutti i progetti di lavori ed opere pubbliche per i quali è approvata la determina a contrarre nel periodo di validità di cui al comma 1; oppure, per la sola fase realizzativa, a tutti gli interventi per i quali il collaudo, o il certificato di regolare esecuzione, è stato approvato nel periodo di validità di cui al comma 1.
3. Per gli interventi il cui progetto preliminare è stato approvato sotto la vigenza dei precedenti Regolamenti si applica la disciplina regolamentare vigente al momento dell'approvazione del progetto preliminare.